



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
**tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino**  
**Provincia di Salerno**  
**Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000**  
**Comune Capofila Nocera Inferiore**  
**Codice AUSA550636**

**PROCEDURA APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI  
RANDAGI E DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE SITO IN ANGRÌ IN VIA SANTA  
LUCIA PER ANNI DUE. - CPV:98380000-0**  
**CIG: 82458209EB** **GARA N.7716496**

**CAPITOLATO DI GARA**

**ART. 1 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO**

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento di un numero massimo di 60 cani randagi presenti nel canile comunale ubicato in Angri alla via Santa Lucia.

Nel servizio di ricovero e mantenimento cani randagi nonché della gestione del canile comunale sono ricompresi tutte le incombenze meglio specificate ai successivi articoli del presente capitolato.

I cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione né di commercio, né potranno essere soppressi, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2 comma 6 della Legge 281/1991 e successive modificazioni e/o su espresso parere del medico ufficiale del competente Servizio Veterinario ASL.

L'appalto viene affidato mediante procedura telematica aperta e con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara. L'importo presunto di detto appalto, per anni due oltre mesi sette di eventuale proroga, ai sensi dell'art. 35 c.4 del D.Lgs. 50/2016 ammonta a complessivi € 113.150,00 (eurocentotredicimilacentocinquanta/00) al netto dell'IVA, (il calcolo tiene conto della proroga di cui all'art.106 c.11 del D.Lgs. 50/2016 per mesi sette), corrispondente ad un costo unitario di € 2,00 (eurodue/00), pro – cane e pro – die per il servizio di ricovero e mantenimento di un numero massimo di 60 cani randagi.

**ART. 2 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DA EROGARSI ALL'APPALTATORE**

Il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero.

I pagamenti avverranno sulla base di regolare fattura rilasciata dal soggetto aggiudicatario che saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di presentazione, previa verifica della corrispondenza dell'importo fatturato all'effettiva presenza del numero di animali regolarmente ricoverati, da parte del personale Comunale addetto al controllo.

L'appalto è finanziato con fondi del Civico Bilancio.

**ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

**ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia d'igiene sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n.281/91 ed alla L.R. n.3/19.



Sarà obbligo del gestore e, sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità. Nel canile dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio del Comune di Angri dal competente servizio di accalappiacani della ASL SA in quanto vaganti per essere anagrafati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti.

Qualora vengano abbandonati dei cani da parte di terzi all'interno od in prossimità del canile comunale, il gestore è tenuto a richiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario dell'ASL SA onde consentire l'identificazione del/dei possessori dei cani abbandonati ed i successivi provvedimenti di legge.

Presso il canile permanente potranno essere accolti unicamente cani che siano stati sterilizzati ed anagrafati e che abbiano trascorso il prescritto periodo di osservazione presso il reparto contumacia.

Il Gestore dovrà provvedere alla sterilizzazione degli animali

Al gestore, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, spetta nominare e comunicare sia al Comune che al Servizio Veterinario dell'ASL SA, un Responsabile della struttura costituita sia dal canile sanitario che dal rifugio, che curi l'applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato.

Fatte salve tutte le competenze in merito a carico del Servizio Veterinario dell'ASL SA, fino a tale nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del responsabile della struttura, saranno attribuite al firmatario del relativo contratto.

#### **ART.5 - COMPITI E SPESE A CARICO DEL GESTORE**

1. Il gestore nello svolgimento del servizio deve provvedere:

- a. all'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo (affidamento e/o decesso, trasferimento);
- b. alla comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio e all'Amministrazione Comunale di Angri di tutti i decessi;
- c. ad intrattenere rapporti corretti con il Cittadino e le Associazioni di volontariato (tali rapporti saranno regolati mediante affissione all'ingresso della struttura/e di apposito cartello);
- d. a far conoscere, dietro richiesta dell'Amministrazione formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
- e. a collaborare con il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio alla cattura dei cani randagi vaganti sul territorio di Angri;
- f. a collaborare con il Servizio Veterinario della ASL, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- g. a concordare e predisporre, di concerto con il Comune, campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte ai proprietari di animali, ai giovani in età scolare e alla cittadinanza, per favorire un corretto rapporto con gli animali, il rispetto della loro vita e del loro habitat, anche al fine di evitarne l'abbandono e favorirne l'adozione.
- h. garantire un servizio di assistenza diurno, notturno, domenicale e festivo, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche.

2. Competono al gestore nello svolgimento dell'attività di mantenimento dei cani e gestione del canile:

- a. garantire negli orari di apertura al pubblico un servizio di riferimento, sia telefonico che diretto, per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui cani ritrovati o smarriti, sui servizi attuati dal Comune in favore degli animali, sulle disposizioni legislative e normative vigenti, etc..;
- b. dotarsi di apposito portale web contenente le informazioni relative agli animali ospitati presso la struttura, garantendo al comune l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per proprio conto;
- c. farsi carico delle spese di acquisto del cibo, vaccini, integratori, medicinali, materiale ambulatoriale, di pulizia e di disinfezioni;
- d. garantire i controlli sanitari, le profilassi di malattie di provenienza igienico sanitaria, le vaccinazioni;
- e. la tutela igienico/sanitaria dei cani ricoverati, attenendosi alle disposizioni del medico veterinario;
- f. la igienicità e pulizia degli ambienti adibiti alla ospitalità dei cani, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario;





- g. la alimentazione sana ed adeguata ed un buon trattamento degli animali ricoverati, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario; il Gestore si impegna inoltre alla somministrazione di una alimentazione differenziata qualora se ne rappresentasse la necessità (animali anziani, animali che necessitano di alimentazione differenziata, cuccioli, etc);
- h. provvedere a garantire personale specializzato a fini dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, in conformità a quanto previsto e prescritto dalla L.R. n.3/19;
- i. la stipula di un idoneo contratto di assicurazione, ai sensi della Legge n. 266/1991 e relativi decreti di attuazione, per i danni che dovessero subire gli addetti durante lo svolgimento dell'attività e per danni a terzi eventualmente derivanti dalla medesima attività, trasmettendone copia al Comune di Angri.
- l. lo smaltimento delle carcasse dei cani che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente e con le modalità prescritte dal competente Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica.
- m. Il Gestore dovrà garantire l'accesso ai Volontari delle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale, iscritte all'apposito Albo Regionale di Volontariato, che dovranno rispettare l'orario di servizio del personale del gestore.
- n. Il Gestore dovrà provvedere all'espletamento dei controlli sanitari di primo livello di cui alla lett. l, c.1, art.2 della L.R. n.3/19;
- sterilizzazione degli animali, prima della cessione ai soggetti affidatari in esecuzione dell'art. 9 comma 5 della Legge Regione Campania n° 16/2001.
- Per l'espletamento di tutte le sopracitate attività connesse con il regolare funzionamento della struttura il Gestore potrà utilizzare:
- lavoratori dipendenti per i quali siano rispettate le vigenti normative in materia di lavoro subordinato;
  - volontari iscritti ad associazioni riconosciute.

#### **ART. 6 - DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE/ ASSISTENZA VETERINARIA**

Il gestore, ai sensi della L.R. 3/2019 art 11, comma 7, nell'ambito del canone di cui al precedente art.3, assume l'onere di garantire la direzione sanitaria del canile attraverso un medico veterinario libero professionista convenzionato iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari.

Il nome del professionista convenzionato deve essere comunicato all'Amministrazione contestualmente alla consegna del servizio.

Le presenze al canile del direttore sanitario sono annotate in apposito registro.

Il Veterinario/Direttore Sanitario dovrà intervenire in caso di eventuale emergenza nonché essere presente presso la struttura per il tempo necessario ad espletare le prestazioni qui di seguito descritte:

- a) controllo degli animali, all'ingresso della struttura, o entro 24 ore, tramite visita clinica, ricerca tatuaggio o microchip ed esecuzione degli esami ordinari ;
- b) redazione della scheda sanitaria (cartacea ed informatizzata);
- c) trattamenti antiparassitari e profilassi della leishmaniosi secondo protocolli vigenti;
- d) vaccinazioni;
- e) consulenza ed assistenza, ove necessaria, per l'inserimento dei cani nella struttura, per la formazione dei gruppi e relativa socializzazione;
- f) consulenza ai volontari per l'attività volta al benessere degli animali;
- g) trattamenti terapeutici medici e chirurgici, anche d'urgenza, ritenuti necessari di volta in volta nonché in base alla epidemiologia locale della struttura e del territorio;
- h) accertamenti diagnostici;
- i) fornitura farmaci e rifornimento vaccini e presidi sanitari;
- j) smaltimento rifiuti speciali;
- k) soppressioni eutanasiche;
- l) controllo igienico sanitario generale degli ambienti e valutazione per il rispetto del benessere animale (efficienza delle pulizie, ordine, temperatura, umidità, ricambi aria etc.);



- m) formazione del personale che opera al governo e assistenza degli animali della struttura;
- n) controllo della qualità degli alimenti utilizzati e del relativo razionamento con consulenza al personale adibito alle operazioni di alimentazione;
- o) relazione bimestrale;
- p) presenza in canile per almeno 3 volte la settimana.

#### **ART. 7 - REGISTRI**

Il Gestore è obbligato alla tenuta del registro vidimato, di cui al c. 8, art.11 della L.R. n.3/19.

#### **ART. 8 - MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA**

Competono al Comune le spese per la manutenzione straordinaria dei manufatti ed impianti presenti nel canile comunale nonché le spese per l'adeguamento del canile a nuove disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.

Competono al gestore le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi esterni costituenti il canile nella sua interezza, saranno a carico del gestore, compresi i consumi d'energia elettrica, acqua ed altre forniture. Ciascun intervento di manutenzione a carico del gestore dovrà essere eseguito nel rispetto degli obblighi vigenti, anche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Tali operazioni vengono di seguito sommariamente, ma non esaustivamente, elencate:

- pulizia della struttura;
- allo stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, inclusi quelli sanitari, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti;
- manutenzione dell'impianto elettrico ed idrico fognante, con sostituzione o riparazione di elementi o componenti che dovessero risultare non più efficienti o deteriorati;
- manutenzione e pitturazione periodica (almeno una volta l'anno) di tutte le opere in ferro ed in muratura presenti nella struttura: recinzioni, infissi, servizi igienici, gabbie, ecc.;
- regolare svuotamento e smaltimento dei pozzi di raccolta reflui;
- manutenzione delle aree a verde annesse alla struttura.
- la mappatura dei luoghi e alla dichiarazione di avvenuto trattamento ratticida

Il Comune di Angri si riserva la facoltà di indicare la qualità e la quantità dei materiali o dei componenti da utilizzare nelle operazioni di manutenzione, così come di ordinare l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari e straordinari, che reputasse necessari per il buon mantenimento della struttura pena la decadenza del contratto per colpa grave del gestore in caso di persistente inottemperanza.

E' vietato al gestore apportare innovazioni o migliorie alla struttura non autorizzate dal Comune di Angri.

Il gestore potrà effettuare, previa autorizzazione scritta del Comune lavori di miglioria della struttura a propria cura e spese. Al termine del rapporto, il Comune sarà sollevato, senza alcun obbligo di indennizzo, da eventuali richieste di rimborso spese sostenute dal gestore per tali spese.

#### **ART.10 - CUSTODIA DELLA STRUTTURA**

Il gestore, è obbligato a garantire la custodia e la vigilanza della struttura, per tutto il periodo di vigenza del contratto, mediante apposito personale incaricato.

Il gestore o persona delegata dovrà garantire, attraverso apparecchi telefonici fissi e portatili, la reperibilità 24 ore su 24 di qualsiasi giorno incluso festivi e prefestivi su chiamata del Comune di Angri e del Servizio Veterinario per gli adempimenti agli obblighi del presente capitolato.

#### **ART. 11 - CATTURA, RICOVERO E SISTEMA DI RILEVAZIONE**

La cattura dei cani randagi ed il loro trasferimento nel rifugio dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il personale del Servizio Veterinario della ASL, a ciò preposto. Al momento del ricovero al canile-rifugio, ogni cane catturato sarà schedato c/o l'anagrafe canina istituita presso la ASL di competenza e, nel più breve tempo, microchippato dal personale addetto del servizio Veterinario dell'ASL, con spesa a carico dell'ASL;





la scheda segnaletica compilata per ogni cane, dovrà essere redatta in triplice copia, a cura dello stesso Servizio Veterinario da destinarsi rispettivamente: una al canile permanente, una al Comune di Angri ed una agli atti del Servizio Veterinario.

#### **ART.12 - ADOZIONE**

Il Gestore dovrà garantire la massima operatività della struttura finalizzata a raggiungere il numero massimo di adozioni degli animali e un costante benessere dei medesimi.

Il gestore, decorsi trenta giorni dalla cattura, favorirà l'adozione gratuita dei cani ricoverati nel rifugio e non riscattati dai legittimi proprietari, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e microchippati, a privati maggiorenni, Enti ed Associazioni Protezionistiche, che diano sufficienti garanzie di buon trattamento degli stessi ed a loro totale carico. Tale affidamento potrà avvenire in via temporanea e per cessione definitiva.

#### **ART.13 - AFFIDAMENTO CANI RANDAGI**

Il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL SA per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.3/19.

#### **ART.14 - ACCOGLIENZA DEI CITTADINI NEL CANILE COMUNALE**

In applicazione del c.6, lett.a) dell'art 11 della legge regionale n.3/19, il gestore deve garantire, salvo intervenute condizioni straordinarie della struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'orario di apertura al pubblico è comunicato al comune e al servizio veterinario ufficiale, nonché, pubblicizzato sul sito dei citati enti e chiaramente visibili all'ingresso della struttura.

#### **ART.15 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

A norma dell'art. 4 della L. n. 281/1991, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il gestore garantisce e favorisce la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani. In ogni caso i volontari hanno inoltre il diritto di svolgere le seguenti attività:

- a) monitorare visivamente tutti gli ospiti della struttura, segnalando al gestore eventuali anomalie riscontrate;
- b) verificare che tutti gli animali abbiano quotidianamente acqua fresca e pulita, provvedendo pertanto, anche al lavaggio delle ciotole
- c) entrare nei box per la pulizia degli stessi, lavaggio ciotole, accudimento dei cani.
- d) Accedere al registro di entrata e uscita dei cani ed alle singole schede identificative, al fine di agevolarne l'adozione
- e) Svolgere attività per la socializzazione dei cani ospiti.
- f) Svolgere iniziative, anche all'esterno della struttura, finalizzate a favorire le adozioni ed il benessere degli animali.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di assistenza e/o cooperazione nell'organizzazione e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione comunale all'interno del canile, anche con la collaborazione di associazioni di volontariato.

#### **ART. 16 - CONTROLLO E VIGILANZA STRUTTURA**

Il Comune potrà in qualsiasi momento chiedere al Servizio Veterinario della ASL di competenza, di procedere ad ispezioni in materia di Polizia Veterinaria.

In caso di reiterati esiti negativi dei controlli, il Comune potrà in qualsiasi momento disporre la revoca dell'affidamento.



L'Amministrazione Comunale – con le modalità e i tempi che riterrà più opportuno – per mezzo di suoi rappresentanti o delegati può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel vigente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 17 - CAUZIONE E GARANZIA ASSICURATIVA**

Il gestore è tenuto a versare, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato, e prima della firma del contratto, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti di importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione provvisoria verrà restituita subito dopo l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto alle associazioni o concorrenti che non risultassero vincitrici; la cauzione provvisoria all'associazione vincitrice sarà restituita in occasione della costituzione della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza del contratto. La restituzione dell'ammontare residuo della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell'Incaricato non prima di 180 giorni dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto tutti a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti, previo parere favorevole dell'ente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La predetta polizza deve espressamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del Comune. Il comune non sarà responsabile per danni a persone che dovessero verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del servizio.

#### **ART.18 - DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel Capitolato del servizio e nel bando di gara.
- che ha tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
- che si obbliga – ove aggiudicatario – a trasmettere all'Ufficio titolare del relativo contratto l'elenco nominativo del personale impiegato.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

L'affidatario, essendo tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l'oggetto del presente appalto, non può cedere, neppure parzialmente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla stazione aggiudicatrice. E' fatto, altresì, divieto di subappaltare il servizio in oggetto, in quanto è volontà della stazione aggiudicatrice che il servizio venga svolto esclusivamente dal soggetto affidatario.

#### **ART. 20 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'aggiudicatario e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell'esecuzione del contratto (così come specificato nell'art.4 del presente capitolato), saranno motivo di richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse, è facoltà dell'amministrazione aggiudicataria procedere all'applicazione di opportuna penale variante da Euro 50,00 a Euro 100,00 per un importo annuo massimo pari al 10% del valore annuale del contratto.





Qualora l'appaltatore non adempia ripetutamente ad una qualsiasi delle clausole comprese nel presente Capitolato, e comunque in seguito all'applicazione di un numero di penali superiore a tre, il presente contratto potrà essere risolto dietro semplice comunicazione trasmessa all'appaltatore senza pretesa alcuna da parte dell'appaltatore stesso. In questo caso l'appaltatore avrà diritto solo alle competenze per le prestazioni rese.

Ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di risoluzione contrattuale in caso di mancata attivazione del servizio nel termine prescritto, l'amministrazione stessa può risolvere il contratto con semplice preavviso scritto nei casi in cui l'appaltatore sia responsabile di:

- ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali
- grave inosservanza delle disposizioni di legge
- sospensione o abbandono del servizio
- violazione del divieto di cessione del contratto

In caso di risoluzione per cause imputabili all'appaltatore, l'amministrazione incamererà l'intero importo della cauzione ed ha facoltà di affidare la gestione del servizio al concorrente risultato successivo migliore offerente in sede di gara.

Il contratto potrà altresì essere risolto per grave inadempimento che comprometta il recupero delle sanzioni ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità.

L'esecuzione in danno, non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Società per il fatto che ha determinato l'inadempimento. L'aggiudicatario resta responsabile dell'andamento del servizio sino alla sua riconsegna all'Amministrazione competente. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore conserverà il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento delle sole fatture riconosciute regolari.

Per il rimborso di eventuali spese richieste, il pagamento della penalità o la refusione dei danni, l'Amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già compiuti o sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall'avviso del Comune.

#### **ART. 21 – APPLICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

Nell'esecuzione delle prestazioni di servizio, l'aggiudicatario dovrà osservare nei confronti dei dipendenti le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi in particolare il D. Lgs. 81/08; si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei CCNL per i propri dipendenti.

#### **ART. 22 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

#### **ART.23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO SVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 dell' art. 3 della Legge n. 136/2010, qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal medesimo art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

#### **ART. 24 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Amministrazione si riserva di verificare l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010.



#### **ART. 25 – OBBLIGHI DEL GESTORE**

Il gestore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono a carico del gestore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria. Il gestore, pertanto, dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento, presso la Tesoreria comunale, della somma che sarà all'uopo richiesta a titolo di deposito per spese contrattuali.

#### **ART.26 - OBBLIGHI DEL GESTORE VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI.**

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, il gestore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono il servizio anzidetto.

I suddetti obblighi vincolano il gestore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il gestore si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Comune non procederà al pagamento degli importi dovuti ove il gestore non trasmetta, unitamente alla fattura, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati nel mese precedente a quello della fattura, nonché idonea documentazione comprovante che tali versamenti sono riferiti ai lavoratori impiegati nel servizio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il suddetto meccanismo opererà dal secondo mese di fatturazione, nel quale sarà prodotta la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall'impresa nel mese precedente, mentre per l'ultima fatturazione il pagamento seguirà alla documentazione relativa ai versamenti del mese di riferimento.

#### **ART. 27 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Gestore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione previsti per legge. Il Gestore deve emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi e vigilare sul rispetto delle stesse da parte degli operatori e degli eventuali soggetti terzi.

I mezzi tecnici impiegati devono essere omologati e muniti dei dispositivi di prevenzione e sicurezza previsti per legge.

Il Comune si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento di quanto sopra indicato. Il Gestore deve notificare immediatamente al Comune, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle attività.

Il gestore inoltre libera sin d'ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi in appalto.

#### **ART. 28 - CESSIONE DI CREDITI**

E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dall'articolo 1260 Codice Civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. Le cessioni di credito devono essere stipulate secondo quanto disposto dal comma 13 del D.lgs. 50/2016.

#### **ART.29 - RESPONSABILITÀ PER RISCHI E DANNI**

La ditta aggiudicataria del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti dai rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso a persone o enti pubblici o privati.

L'ente e' sollevato altresì da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, impianti o cose anche di proprietà di terzi.





**ART.30 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Non sono rilevabili all'interno del servizio rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del DUVRI.

**ART. 31 - INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI**

Nel caso di inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato il documento che quel disservizio provoca alla popolazione, eseguire d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario il servizio stesso.

**ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente capitolato, trovano applicazione le previsioni contenute all'art.108 del D.Lgs.n.50/016.

**ART. 33 - RECESSO**

L'Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, nei casi di giusta causa, di contestazione di inadempienza della ditta, anche se non gravi, ripetuti per più di 3 volte nell'arco contrattuale, ovvero, in ogni altra fattispecie che faccia venire meno i rapporti di fiducia tra le parti. Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs.n.50/2016.

**ART. 34 - CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto del presente servizio è competente il Foro di Salerno.

**ART. 35 - NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e alla normativa di riferimento alla materia di cui all'appalto.

**ART. 36 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.

**ART. 37 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione, anticipate dalla Stazione Aggiudicataria, nonché tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto relativo alla gara in oggetto, che sarà effettuata in forma pubblica amministrativa. I diritti di segreteria verranno calcolati sull'importo complessivo dell'appalto.

**ART. 38 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato, dal bando e dal disciplinare di gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Anna Galasso

